

CORTE COSTITUZIONALE ■ No alla localizzazione del metrò di Bologna

Serve il «sì» della Regione per varare le grandi opere

ROMA ■ Lo Stato non può approvare il progetto di un'opera — per quanto considerata «infrastruttura strategica di rilevante interesse nazionale» (sulla base della legge 443/2001 e del decreto legislativo 190/2002) — senza il consenso della Regione nel cui territorio quest'ultima è destinata a sorgere.

Alla luce di questo principio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 depositata ieri, ha giudicato illegittimo il comportamento tenuto dal Governo (e, in particolare, dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, la cui deliberazione del 1° agosto è stata perciò annullata) che ha dato via libera al progetto preliminare della linea 1 del metrò leggero di Bologna in assenza di un accordo sulla "localizzazione" con la Regione Emilia Romagna. E senza che, peraltro, siano state osservate le procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall'articolo 3 del Dlgs 190/2002.

Richiamandosi a una precedente pronuncia (sentenza n. 303 del 2003) sulla medesima disposizione, la Corte ha infatti sottolineato la necessità di un coinvolgimento pieno della Regione nei processi decisionali sulla "localizzazione" delle infrastrutture "strategiche", attraverso la partecipazione dell'ente alla riunione del Cipe e il recepimento del suo parere. Se l'opera risulta di «concorrente interesse regionale», la Regione può giungere anche a paralizzare sia l'approvazione del progetto sia la localizzazione dell'opera.

Servizio civile, competenze ripartite

ROMA ■ Tra le sentenze della Consulta depositate ieri vanno segnalate due decisioni in materia di servizio civile (n. 228 e 229) con cui sono stati rigettati, rispettivamente, i ricorsi promossi dalla Provincia di Trento contro la normativa statale, e dal Governo contro la disciplina regionale dettata con la legge 20/2003 dall'Emilia Romagna. I giudici costituzionali hanno chiarito che il servizio civile, in base al Dlgs 77/2002, «tende a proporsi come forma spon-

Enti locali, potere sostitutivo legittimo

tanea e alternativa di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria». Si identifica così nell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione la fonte della riserva dello Stato in materia. «Accanto alla difesa "militare" — ricorda la Corte — può ben collocarsi un'al-

tra forma di difesa che si traduce nell'impegno sociale non armato». Lo Stato perciò ha competenza sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile. Ma «questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attività che restano soggette alla disciplina dell'ente competente e, dunque, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali».

Con la sentenza 227, inoltre, è stato dichiarato infondato il ricorso del Governo, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, contro la legge 24/2002 del Piemonte. La Consulta ha giudicato legittimo l'affidamento alla Regione di poteri sostitutivi, «in caso di inadempimento nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e alle Province di analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino».

La misura si sia rivelata priva delle condizioni di applicabilità. La sentenza ricorda poi che l'articolo 649 prevede una preclusione all'azione penale nei confronti di chi abbia già subito un giudizio. «Se dunque si accerti — osserva la Corte —, con sentenza irrevocabile, che l'azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudizio, non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l'imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l'adozione, stante l'evidente nesso di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'azione penale».

Nella vicenda connessa alla metropolitana di Bologna, il con-

senso regionale sul progetto suscita, osserva la Corte citando l'«Intesa generale quadro» adottata il 19 dicembre 2003 e sottoscritta dall'Esecutivo e dal Governatore dell'Emilia Romagna, che lo individua esplicitamente tra le opere di «preminente interesse strategico».

Al contrario, la deliberazione del Cipe del 1° agosto 2003, che

approva «il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna», è stata adottata senza il placet della Regione «ai fini dell'intesa sulla localizzazione». E, anzi, dopo che la Giunta regionale (con delibera n. 848/2003 del 14 maggio 2003) aveva affermato l'impossibilità di esprimere una valuta-

zione positiva in merito, manifestando rilievi critici in relazione, fra l'altro, ai profili dei «percorsi previsti», della «stima della domanda potenziale» (ritenuta decisamente sopravvalutata), della «analisi e valutazione economica del progetto», del «paraggio di interscambio».

«Il mancato rispetto dell'articolo 3 del Dlgs 190 del 2002 —

ha concluso la Consulta — costituisce quindi sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l'esercizio di sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale».

MARCO BELLINAZZO

Ingiusta detenzione, risarcimento anche con il «doppio giudizio»

ROMA ■ Doppia promozione per la disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione. La Corte costituzionale con due sentenze, la n. 230 e la n. 231, depositate ieri e scritte, rispettivamente, da Carlo Mezzanotte e Carlo Neppi Modona, è intervenuta su due distinte questioni sollevate sull'articolo 314 del Codice di procedura penale.

La prima pronuncia interviene su un'eccezione sollevata dalla Corte d'appello di Palermo, secondo la quale non sarebbe consentito il riconoscimento di un'equa riparazione anche a chi abbia subito un periodo di custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato poi proscioltosi sulla base del divieto di un secondo giudizio sul medesimo evento criminale. La Consulta ha contestato l'interpretazione data dai giudici palermitani alla disciplina della riparazione, mettendo in evidenza come l'articolo 314, secondo comma, prevede il risarcimento al proscioltosi per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando

la misura si sia rivelata priva delle condizioni di applicabilità.

La sentenza ricorda poi che l'articolo 649 prevede una preclusione all'azione penale nei confronti di chi abbia già subito un giudizio. «Se dunque si accerti — osserva la Corte —, con sentenza irrevocabile, che l'azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudizio, non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l'imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l'adozione, stante l'evidente nesso di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'azione penale».

La Consulta fa poi un passo indietro e ricorda la "filosofia" cui ha ispirato i suoi precedenti interventi sul punto. In evidenza c'è il fondamento solidaristico della riparazione per ingiusta deten-

zione: per dare diritto al risarcimento basta infatti che si sia in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi ingiusta attraverso un accertamento successivo. Troppo importante è la qualità del bene offeso.

Con la sentenza n. 231, invece, è stata giudicata infondata la questione di legittimità, tesa a censurare l'articolo 314 nella parte in cui, in tema di estradizione, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di una misura cautelare su domanda di uno Stato estero che si accerti poi privo o carente di giurisdizione. La pronuncia fa invece osservare come alla persona sottoposta a procedura di estradizione deve essere applicato lo stesso trattamento dell'imputato davanti a un giudice ita-

liano. Anche nei suoi confronti, così, dovranno essere valutate le condizioni di applicabilità delle misure coercitive che sono contenute nell'articolo 714 del Codice di procedura penale sulle «condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione». Un'interpretazio-

Previsto l'indennizzo per mancata estradizione

ne che permette una lettura in linea con la giurisprudenza della Corte. Tanto più che la delega sul nuovo Codice di procedura penale indicava la riparazione dell'ingiusta detenzione senza precisare distinzione o limitazione sul titolo della carcerazione. Infine, la Corte ha dichiarato l'infon-

datezza della questione sollevata sul Codice di procedura civile nella parte in cui (articoli 282 e 474) non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio al rigetto della domanda o alla dichiarazione di incompetenza. Proprio sul concetto di accessarietà ha fatto leva la Corte per respingere la tesi del tribunale di Torino che aveva sollevato la questione. Per la Consulta, con la definizione di «accessorie» il Codice intende qualificare domande ulteriori rispetto a quella principale. Lo stesso Codice, poi, non impedisce affatto che siano dotati di efficacia esecutiva immediata capi di condanna «accessori» rispetto «a capo non condannatorio relativo alla domanda principale e ciò che, ove di forza accessoria si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività».

GIOVANNI NEGRI

I Ds presentano il progetto di riforma

«Fallimenti non punitivi»

ROMA ■ Un nuovo diritto fallimentare che supera «la tradizionale logica punitiva» della crisi di impresa con sanzioni più leggere, estende la platea di soggetti potenzialmente interessati e introduce numerose altre scelte innovative, come l'introduzione di procedure alternative all'insolvenza o l'eliminazione dell'amministrazione straordinaria. Sono i principi cardine della nuova proposta di legge delega in dieci articoli per la riforma delle procedure per la crisi d'impresa, messa a punto dai Ds e presentata ieri alla Camera. La proposta, sostengono i democratici di sinistra, «rappresenta una vera e propria rivoluzione copernica-

re, il progetto garantisce la definitività delle operazioni effettuate attraverso sistemi di pagamento e liquidazione titoli, restringendo in parte la proponibilità delle revocatorie.

Grande spazio viene poi dato alle procedure alternative all'insolvenza. In primo luogo, la procedura di ristrutturazione delle passività, attraverso la quale debitore e creditori raggiungono un accordo con la supervisione del giudice. Si prevede anche una regolamentazione della composizione negoziale delle crisi, che limita fortemente la possibilità di esercitare in futuro l'azione revocatoria.

Alla presentazione del progetto dei

«Bancarotte» immobiliari: in arrivo la legge di tutela

ROMA ■ La tutela in caso di fallimenti immobiliari sempre più vicini al sì del Parlamento. Dopo il passaggio in Senato (si veda il «Sole-24 Ore» del 17 giugno scorso) è pronto per l'Aula il Ddl Ac 4834, che giovedì è stato approvato senza modifiche dalla commissione Giustizia della Camera.

Il provvedimento, che ha avuto un iter tormentato, prevede a carico dei costruttori una fidejussione pari al 100% delle somme e del «valore di ogni altro corrispettivo» impegnate dai «promissari acquirenti», sia riscosse che ancora da riscuotere prima del rogito. Escluse dalla fidejussione le somme che devono eventualmente essere erogate da «soggetti mutuanti» (banche o finanziarie).

Importante anche il fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti dichiarati fra il 1° dicembre 1993 e l'entrata in vigore della legge.

Per Giuseppe Fanfani, relatore del provvedimento, le prospettive sono buone: «Il provvedimento è calendarizzato lunedì in Aula: può darsi che ce la facciamo, altrimenti c'è ancora la settimana prossima. Va anche detto che i capigruppo hanno di fatto concordato di non apportare modifiche. Del resto la delega è abbastanza ampia da consentire al Governo, in sede di decreto legislativo, di introdurre contenuti adatti alle esigenze delle parti. È un provvedimento che crea i presupposti per una serietà del mercato che oggi non c'è».

SA.FO.

na delle logiche che hanno finora innervato il fallimento e le altre procedure concorsuali».

Il testo dei Ds mira a estendere la platea dei soggetti interessati, eliminando le limitazioni previste dalla vecchia legge fallimentare che escludeva piccole imprese e imprese agricole. Per quanto riguarda i debitori che non siano imprenditori, si introduce una nuova procedura che consente loro, con l'assenso dei creditori, di ottenere la liberazione dai debiti pregressi, quando non siano in grado di farvi fronte. La proposta di legge punta ad assicurare il più possibile la continuità dell'impresa insolvente. In particola-

dell'impresa, dopo 5 anni. Il secondo è che una riforma efficiente potrebbe consentire un abbassamento dell'1% nel costo del denaro. Il terzo motivo è che con una riforma efficace anche gli investimenti diretti dall'estero potrebbero aumentare. Infine, Sella ha ricordato che con i nuovi accordi di Basilica 2 alle banche viene richiesto un accantonamento maggiore a scopo pregiudiziale se la previsione di perdita è maggiore. Dunque, le banche italiane, che hanno tuttora di fronte procedure fallimentari di 7 anni di durata media, sono penalizzate rispetto alle consorelle straniere.

ROSSELLA BOCCIARELLI

Recepita la direttiva Ue sulla sicurezza - In «Gazzetta» il decreto

Stop ai prodotti a rischio

L'obbligo di sicurezza dei prodotti è legge: i prodotti offerti ai consumatori non dovranno presentare rischi per la salute. Questo l'effetto del recepimento della Direttiva europea 2001/95/Ce relativa alla sicurezza generale dei prodotti di cui si è provveduto, quasi alla scadenza del tempo massimo, con decreto legislativo n. 172, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 165 del 16 luglio 2004.

Il legislatore comunitario aveva già dettato disposizioni in materia con la direttiva 59/92, recepita dal Dlgs 115/95, ma il livello di tutela dei consumatori raggiunto è presto apparso insufficiente, anche per la scarsa collaborazione dimostrata da alcuni degli Stati membri nel diffondere le informazioni relative alla pericolosità dei prodotti. È stata perciò emanata una nuova direttiva e il decreto di recepimento ha ora la finalità di imporre un obbligo generale di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, il cui adempimento è garantito anche attraverso un capillare monitoraggio del mercato e la previsione di un sistema sanzionatorio articolato e severo, idoneo a scoraggiare ogni tentativo di aggiramento delle previsioni normative.

I fabbricanti e i distributori di prodotti destinati a essere immessi sul mercato sono tenuti a fornire ogni utile indicazione e avvertenza sul corretto uso del prodotto e sui rischi che possono derivare dalla sua utilizzazione, custodia, manutenzione e uso combinato con altri prodotti, al fine di assicurare la tutela del consumatore nel suo diritto alla salute. Al distributore è pure imposto l'obbligo di conservare la documentazione

Obbligatorie le indicazioni per il «corretto uso»

ideale a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla cessione al consumatore finale (articolo 3, comma 6, lettera c). Alla pubblica amministrazione è assegnato il compito di vigilare sul mercato, ampliandosi e specificandosi la natura e le modalità di intervento che può attivare per assicurare la tutela dei consumatori. La pubblica amministrazione, in caso di rischio grave, non solo può disporre il ritiro del prodotto ritenuto pericoloso per evitare l'immissione sul mercato (articolo 2,

comma 1, lettera h), ma può anche intervenire quando il prodotto è già in commercio, disponendone il richiamo (lettera g). L'effetto di tale provvedimento è che il prodotto pericoloso sarà recuperato, ove necessario con la collaborazione del produttore e del distributore, anche qualora sia già pervenuto al consumatore finale (lettera f, n. 2). Nell'ipotesi in cui l'autorità competente abbia vietato l'immissione sul mercato di un prodotto pericoloso, e il produttore o il distributore abbiano violato il divieto, si è disposta la sanzione

criminale più grave tra quelle dettate dal decreto, prevedendosi che il responsabile sia punito con l'arresto da sei mesi a un anno, e l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro (articolo 11, comma 1). Il decreto 172 prevede anche un articolato sistema di scambio di informazioni, sulla cui efficacia vigilerà la stessa Commissione europea, tra le autorità preposte ai controlli in ciascuno Stato, in modo da assicurare la possibilità di intervenire tempestivamente per impedire la diffusione di prodotti pericolosi. Le autorità nazionali competenti ad adottare provvedimenti diretti a limitare o evitare la commercializzazione di prodotti pericolosi sono tenute a informare delle iniziative intraprese le autorità competenti negli altri Paesi. Quando si tratti di rischi gravi la comunicazione dovrà essere immediata, utilizzando l'apposito circuito Rapex. All'obbligo di comunicazione non si sottraggono le autorità giudiziarie.

La norma prevede, infatti, che le cancellerie e le segreterie degli organi giurisdizionali devono dare comunicazione dei provvedimenti adottati in materia di sicurezza dei prodotti al ministero delle Attività produttive che provvederà alla notifica alla Commissione europea (articolo 9, comma 4).

Dovranno poi essere comunicati, sempre alla Commissione europea, anche i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali per limitare o sottoporre a particolari condizioni o l'uso di prodotti che presentano un rischio che pur si ritiene di rilevanza locale, perché la globalizzazione del mercato non consente di escludere che analoghi pericoli potranno verificarsi in altre parti del territorio comunitario (articolo 3, comma 3).

Il decreto 172 sconta, peraltro, le difficoltà che spesso si incontrano quando si tratta di recepire in norme nazionali le disposizioni europee, di frequente meno tassative nella formulazione rispetto a quelle interne. Ad esempio, il rischio grave rappresentato da un prodotto è definito all'articolo 2, lettera d), come «qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un rapido intervento delle autorità pubbliche». Non è difficile prevedere che l'esatta individuazione della nozione di rischio grave rimarrà affidata all'opera dell'amministrazione e della giurisprudenza. Nonostante alcuni punti critici, comunque, il nuovo decreto legislativo rappresenta senz'altro un passo avanti nella tutela del diritto alla salute del consumatore.

PAOLO DI MARZIO

Via libera alla disciplina dell'escussione del pegno di denaro e di attività finanziarie

Garanzie «agili» per le banche

Più celerità e più sicurezza nel realizzo delle garanzie a favore di banche, assicurazioni e istituzioni finanziarie in genere, con tutto ciò che dovrebbe conseguire in termini di facilitazione nella concessione di credito. Ciò avviene grazie alla nuova disciplina della costituzione e dell'escussione del pegno di denaro e di attività finanziarie, e alla non applicabilità dell'articolo 2740 del Codice civile (recante il divieto del cosiddetto patto commissorio, e cioè il patto con il quale il creditore può divenire proprietario del bene offerto in garanzia dal debitore, in caso di inadempimento di quest'ultimo).

Sono le principali novità introdotte dal Dlgs 21 maggio 2004 n. 170 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 164 del 15 luglio 2004) per i contratti di garanzia finanziaria» stipulati tra determinati soggetti, in adempimento della direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002.

Il contratto di garanzia finanziaria. È il contratto con cui si garantisce l'adempimento di «obbligazioni finanziarie» (cioè aventi a oggetto il pagamento di una somma di denaro o la consegna di strumenti finanziari) mediante costituzione di pegno, cessazione di credito e/o trasferimento di proprietà di attività finanziarie. Nel concetto di contratto di garanzia finanziaria rientra pure «qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie».

Recupero del credito con meno vincoli

I Dlgs 170/2004 dà indicazioni anche sugli effetti concreti delle nuove regole. **Escussione del pegno.** Se ricorrano i presupposti elencati nell'articolo a fianco, il creditore pignoratorio ha facoltà (anche in caso di apertura di procedure concorsuali) di procedere: ■ alla vendita delle attività finan-

stabilisce i criteri di valutazione di dette attività finanziarie);

■ all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

Si tratta quindi di una serie di nuove facoltà che il creditore ottiene in deroga alle ordinarie regole in base alle quali:

■ la vendita della cosa data in pegno deve avvenire all'incanto e previa intimitazione, contro la quale il debitore può dispiegare opposizione (articolo 2797 del Codice civile);

■ l'assegnazione in pagamento della cosa oggetto di pegno va demandata al giudice (articolo 2798 del Codice civile). La nuova regola in base alla quale le condizioni di realizzo delle attività finanziarie e i criteri di valutazione delle stesse «devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale»; ragionevolezza che si presuppone nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti le condizioni di realizzo e i criteri di valutazione sono conformi agli schemi contrattuali individuati da Bankitalia e Consob in relazione alle clausole di garanzia elaborate nella prassi internazionale. La violazione della ragione-

volezza potrà essere eccepita in giudizio nel breve termine di tre mesi.

Trasferimenti di proprietà in funzione di garanzia. La nuova disciplina deroga anche al divieto di patto commissorio, di cui all'articolo 2744 del Codice civile, disponendo che è valido il contratto di garanzia finanziaria che disponga il trasferimento di proprietà in funzione di garanzia.

Close out netting. Il Dlgs 170 dichiara la validità anche della clausola di close out netting (altrimenti detta «clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto»). Si tratta della clausola del contratto di garanzia finanziaria in base alla quale, in caso di evento legittimamente l'escussione della garanzia: ■ le obbligazioni divengono immediatamente esigibili concretandosi nell'obbligo di versare un importo in denaro pari al loro valore corrente;

■ viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra e viene stabilita la somma netta dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti.

A.BU.

Introdotta nuova facoltà in deroga alle regole previste dal Codice civile

rie oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; ■ all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal denaro contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita (ma ciò solo se tale facoltà è prevista nel contratto e sempre che il contratto medesimo

I contraenti. La nuova disciplina non si applica a qualsiasi contratto di garanzia finanziaria, ma solo a quei contratti che abbiano come contraenti (tra gli altri): ■ le autorità pubbliche; ■ le banche centrali; ■ gli «enti finanziari» (nel cui ambito rientrano banche, assicurazioni, imprese che svolgono servizi di investimento o attività di assunzione di partecipazioni, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, le società di gestione di Oicvm costituiti in forma di fondi comuni di investimento eccetera); ■ i soggetti diversi dalle persone fisiche (e quindi ad esempio le società) che abbiano come proprio contraente uno dei soggetti precedentemente elencati (quindi, ad esempio, una banca).

In quest'ultima categoria devono intendersi incluse le imprese e le associazioni private di personalità giuridica; essendo quindi escluse

dall'applicazione della nuova normativa le persone fisiche ma essendovi incluse le imprese, probabilmente la persona fisica imprenditore che stipula con una banca un contratto di garanzia finanziaria è soggetta al regime della disciplina recata dal Dlgs 170/2004.

I requisiti del contratto. La nuova normativa si applica a condizione che: ■ il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto (in tale concetto rientra la forma elettronica e ogni altro supporto durevole); ■ la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. Non sono richiesti requisiti ulteriori (articolo 3): quindi dovrebbero venir meno i requisiti della data certa e dello spossamento (articoli 2786 e 2787 del Codice civile) indispensabili per l'opponibilità del pegno ai terzi.

ANGELO BUSANI

★★★★HOTEL DE FRANCE★★★★
DIRETTAMNFIT SUI MARI DI RIMINI
accesso diretto privato al mare, piscina
con idromassaggi, suites o più vani con
jacuzzi, climatizzazione di ogni ambiente
www.hoteldefrance.it
fax 0541379700